

PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Integrazione per l'anno 2014

La sicurezza nei tirocini formativi - Legge Regionale 17/2005

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con legge regionale n. 7/2013 la Regione ha recepito le Linee guida di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 disciplina i tirocini, disciplinando i tirocini come definiti dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

In fase di prima attuazione di tale previsione normativa la Regione è impegnata a promuovere la qualità di tale modalità formativa in attuazione di quanto previsto all'art. 26 ter "Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti".

In tale articolo è stato disposto in particolare che ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al fine dell'applicazione di quanto nello stesso disposto all'art.2 prevede che al lavoratore sia equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini nonché delle iniziative previste da specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

La stessa Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM(2007)62 che contiene la strategia comunitaria 2007-2012 per la

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione quale leva fondamentale per il conseguimento degli obiettivi principali che l'Europa deve conseguire: il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute.

E' in tale contesto che la Regione intende, in fase di prima attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale, definire e attuare un piano straordinario di intervento per il finanziamento della formazione per la sicurezza nei tirocini di cui alla Legge regionale 17/2005 così come modificata dalla Legge Regionale 7/2013.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

La Formazione alla "sicurezza sul lavoro" è disciplinata dall'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e qui di seguito denominato "Accordo".

Pertanto tutto quanto previsto dallo stesso e dalla deliberazione regionale n. 667/2013 di recepimento si intendono integralmente richiamate.

In coerenza a quanto previsto dall'Accordo:

- la formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, la formazione generale può essere erogata in aula o modalità e-learning come definita nell'allegato 1 dell'Accordo,
- la formazione per il rischio specifico ha una durata di 4, 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio definita nell'Allegato 2 dell'Accordo, con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza,
- la trattazione dei rischi specifici elencati nell'Accordo, va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e delle specificità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione delle attività formative.

L'articolazione della formazione sulla sicurezza deve essere composta dall'unità di formazione "generale" e dalle unità di formazione "specifiche" per un numero di ore pari a quello previsto dall'Accordo per la macro-categoria a cui appartiene il datore di lavoro. I tirocinanti nel caso in cui non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare corsi a basso rischio a prescindere dal settore di appartenenza del datore di lavoro.

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due modi distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'art. 21 comma 1, del D.Lgs 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettera b) del D.Lgs 81/08.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione:

- 4 ore di "Formazione generale" + 4 ore di "Formazione specifica" per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
- 4 ore di "Formazione generale" + 8 ore di "Formazione specifica" per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
- 4 ore di "Formazione generale" + 12 ore di "Formazione specifica" per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore;

Formazione generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Durata minima: 4 ore per tutti i settori

Formazione specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo, ed avere la durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs 81/08 successivi al primo costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'art. 28.

Contenuti:

- Rischi infortuni
- Meccanici generali
- Elettrici generali
- Macchine
- Attrezzature
- Cadute dall'alto
- Rischi da esposizione
- Rischi chimici
- Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri
- Etichettatura
- Rischi cancerogeni
- Rischi biologici
- Rischi fisici
- Rumore
- Vibrazione
- Radiazioni
- Microclima illuminazione
- Videoterminali
- DPI organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro-correlato
- Movimentazione manuale carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
- Segnaletica

- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri rischi

Durata minima in base alla classificazione dei settori dei cui all'allegato 2 (individuazione macro categorie di rischio e corrispondenza ATECO 2002/2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs 81/08.

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.

Il percorso formativo e relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione generale" e quella "Specificata" ma non "L'addestramento", così come definito all'art. 2 comma 1 lettera cc), del D.Lgs 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Crediti formativi

Come previsto dal citato Accordo, il modulo di formazione generale costituisce credito permanente. I casi di riconoscimento di crediti e le relative modalità sono specificati al punto 8 dello stesso Accordo.

SOGGETTI ATTUATORI

In coerenza a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti potranno dare attuazione a quanto previsto dal Piano gli organismi accreditati per la formazione continua e permanente.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per dare attuazione a quanto contenuto nel Piano si provvederà con procedura ad evidenza pubblica, approvata con atto del responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

In particolare sarà approvato un invito rivolto agli enti di formazione professionali accreditati per la formazione continua e permanente a candidarsi per erogare la formazione per la sicurezza nei tirocini con le caratteristiche, in termini di durata e contenuti sopra indicate. Le candidature pervenute da soggetti aventi i requisiti previsti, pervenute entro i termini indicati saranno validate con atto responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro e andranno a costituire un elenco che verrà pubblicizzato attraverso il sito regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico.

Per il finanziamento si ricorrerà, nelle logiche di riduzione degli oneri di gestione, alle opzioni di semplificazione di costo previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1150/2012. In particolare il valore dell'assegno formativo (voucher) è determinato in analogia a quanto previsto dalla sopra citata deliberazione n.1150/2012 come segue:

- 100 Euro per 8 ore di formazione
- 150 Euro per 12 ore di formazione
- 200 Euro per 16 ore di formazione.

L'assegno formativo (voucher) sarà riconosciuto ai tirocinanti ed erogato agli enti accreditati in nome e per conto dei tirocinanti stessi.

RISORSE DISPONIBILI

Per l'attuazione del Piano sono disponibili complessivamente euro 1.375.564,94 di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e relativo cofinanziamento

assegnati alla Regione con decreto interministeriale del 22 dicembre 2010.